

il quale, convenuto in quel giudizio comparve e fu rappresentato, accettando espressamente la giurisdizione dell'autorità belga giudiziaria, che poteva perciò conoscere della domanda anche secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano (art. 4 n. 1 cod. proc. civ.).

Osserva inoltre la Corte: che la sentenza di cui la Vervaeke chiede la declaratoria di efficacia è definitiva secondo la legge belga; che allo stato degli atti essa non risulta contraria a sentenza pronunciata da un giudice italiano; che non risulta pendente davanti ad un giudice italiano una causa per il medesimo oggetto fra le stesse parti.

Va considerato infine che detta sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano in quanto lo scioglimento del matrimonio simulato è ammesso anche dalla legge italiana (l. 19 maggio 1975, n. 151) ed è stato, comunque, pronunciato fra stranieri. Poiché ricorrono tutte le condizioni poste dalla convenzione italo-belga più sopra citata, la domanda della Vervaeke va accolta e la sentenza della Corte di Gand va dichiarata efficace in Italia, senza esame in merito (artt. 1, 2, 7, 8, 12 conv. cit.).

Va ordinata l'annotazione della sentenza allo stato civile del Comune di Sanremo, in calce all'atto di matrimonio ivi contratto dalla Vervaeke. (Omissis)

P. Q. M., la Corte (omissis)

1) Dichiarare la contumacia del suddetto convenuto William George Smith;

2) dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata il 26 aprile 1973 dalla Corte d'Appello di Gand fra i predetti Marie Therèse Rachele Vervaeke, William George Smith e Salvatore Messina, e ne ordina l'annotazione nei registri dello stato civile del Comune di Sanremo in calce all'atto di matrimonio ivi contratto dalla Vervaeke;...

Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale
no. 4, 1972

7. 10. 19

TRIBUNALE DI MILANO, sentenza 11 novembre 1976

Presidente DAFFINÀ - Giudice rel. POZZETTI

S.p.a S.I.A.G.A. (avv. Montella) contro Solna Offset AB Printing Equipement (avv. Ughi) e contro S.p.A. Stabilimento Poligrafico G. Colombi (contumace).

Le clausole compromissorie per arbitrato estero, pur se valide ai sensi dell'art. 1 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, sono

pur sempre soggette al principio generale vigente in materia in deroga alla giurisdizione italiana, che è quello sancito dall'art. 2 cod. proc. civ.: pertanto, ogni accordo delle parti, contrario a tale principio, anche se valido in base a norme speciali di natura convenzionale, deve tuttavia essere interpretato in maniera rigorosa, e non può essere esteso al di fuori dei casi espressamente previsti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato in data 18 dicembre 1974 la SIAGA conveniva in giudizio la Solna Offset e la s.p.a. G. Colombi, assumendo di essere agente esclusiva per l'Italia della Solna e di avere come tale diritto alla pattuita provvigione del 10%, sul contratto del valore di L. 394.456.550, concluso tra la Solna e la G. Colombi. L'attrice esponeva inoltre che, in base ad accordi intercorsi con la Colombi, essa provvede alla vendita di macchinari della Colombi stessa del valore di L. 49.380.000, i quali dovevano costituire parte del prezzo del contratto Solna-Colombi, con l'intesa che, ove non si fosse perfezionato quest'ultimo contratto, essa attrice avrebbe avuto diritto alla provvigione del 10%. La SIAGA chiedeva, pertanto, la condanna della Solna al pagamento di L. 47.013.590, a titolo di provvigione sul contratto Solna-Colombi, e la condanna della s.p.a. Colombi al pagamento di L. 2.654.600 per spese di contratto, nonché di lire 4.938.000, a titolo di provvigione sulla vendita dei macchinari di quest'ultima, nella sola ipotesi che dovesse ritenersi risolto il contratto Solna-Colombi.

La Solna, costituitasi, eccepiva innanzitutto la carenza di giurisdizione del giudice italiano, in quanto in base all'art. 13 del contratto di agenzia da essa stipulato con l'attrice, ogni controversia era riservata all'arbitrato da tenersi in Stoccolma.

Nel merito, la convenuta, contestava ogni pretesa attrice, assumendo che, non essendosi mai perfezionato il contratto con la Colombi, l'attrice non aveva diritto a provvigione alcuna.

La s.p.a. Colombi, pur regolarmente citata, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace alla prima udienza.

Sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1) L'art. 13 del contratto di agenzia stipulato tra la Solna e la SIAGA recita testualmente: « qualunque controversia che dovesse sorgere riguardo a questo contratto verrà risolta con un arbitrato a Stoccolma, Svezia, in conformità con la legge svedese e le norme regolanti l'arbitrato in vigore in quel momento in Svezia ».

Tale clausola compromissoria deve ritenersi valida, nonostante il divieto di cui all'art. 2 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 1 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle

sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62.

Ciononostante, poiché il principio generale vigente in materia è quello sancito dall'art. 2 cod. proc. civ., che vieta di derogare convenzionalmente alla giurisdizione italiana, ogni accordo delle parti, contrario a tale principio, pur se valido, come nel caso di specie, in base a norme eccezionali introdotte nel nostro ordinamento giuridico in esecuzione di convenzioni internazionali, deve tuttavia essere interpretato in maniera rigorosa e non può essere esteso al di fuori dei casi espressamente previsti dalle parti.

Ora, poiché la clausola compromissoria in esame si riferisce espressamente a « qualunque controversia... riguardo a questo contratto » e, cioè, al contratto di agenzia tra la Solna e la SIAGA, la presente causa, ad avviso del Tribunale, non rientra nell'ambito di applicabilità della clausola medesima.

Trattasi, infatti di controversia originata non già dall'esecuzione del contratto di agenzia Solna-SIAGA, come si desume dalla circostanza che sono pacifici tra le parti sia il diritto di esclusiva della SIAGA, sia il suo generale diritto alla provvigione del 10% sui contratti conclusi dalla Solna in Italia, bensì di controversia relativa alla conclusione del contratto di compra-vendita tra la Solna e la Colombi, il cui perfezionamento viene asserito da una parte e negato dall'altra.

Per tali considerazioni, deve essere respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla convenuta. (*Omissis*)

P. Q. M., il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) respinge le eccezioni della convenuta Solna Offset di carenza di giurisdizione. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, sentenza 17 novembre 1976 n. 4269

Presidente, MIRABELLI - Consigliere Rel., CATURANI -
P. M., SILOCCHI (concl. conf.)

Riunione Adriatica di Sicurtà (avv. Guidi, Berlingieri) contro Soc. Italia (avv. Anselmi, Guerra, Cardillo) e contro Iliou (avv. Romanelli, Simonetti).

L'art. 1278 cod. civ., che consente il pagamento in valuta legale delle obbligazioni in moneta estera, è applicabile a un'obbligazione in dollari da pagare in Paraguay quando l'obbligazione sia disciplinata dal diritto italiano.